

Agricoli a tempo determinato: la retribuzione convenzionale dopo la Finanziaria 2010

L'Inps, con messaggio 8 gennaio 2010, n. 503, porta a conoscenza due disposizioni contenute nella legge finanziaria 2010 (vedi Guida al Lavoro n. 2, inserto) che ha fornito l'interpretazione autentica di altrettante norme in materia di contribuzione in agricoltura.

Retribuzioni convenzionali - La Finanziaria 2010 (art. 2, comma 5, legge n. 191/2009) ha fornito un'interpretazione autentica della legge n. 457/1972 in materia di calcolo della retribuzione convenzionale per i lavoratori agricoli a tempo determinato.

In sostanza viene equiparato il termine (30 ottobre di ogni anno) di riferimento per determinare le retribuzioni medie convenzionali da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione sia degli operai agricoli a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato.

Secondo l'Inps per la rilevazione del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli a tempo determinato occorre far riferimento al decreto ministeriale, che individua la media delle retribuzioni per le diverse qualifiche a livello di contrattazione provinciale, vigente al 30 ottobre dell'anno precedente.

In tal modo si equiparano i termini di rilevazione della retribuzione media convenzionale tra i lavoratori agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato anche ai fini del computo dei trattamenti pensionistici e della contribuzione.

Contributo maternità per gli agricoli - Nella legge finanziaria per l'anno 2010 (art. 2, comma 153, legge n. 191/2009), con interpretazione autentica dell'art. 63 del Dlgs n. 151/2001, viene stabilito che il valore del salario medio convenzionale, ai fini della contribuzione di maternità per i lavoratori agricoli, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

Pertanto il valore del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli rilevato per il 1995 ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee è il medesimo che deve essere utilizzato ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche.

Si segnala per opportuna conoscenza che l'articolo 2, comma 5, della legge finanziaria per il 2010 reca una norma di interpretazione autentica sui criteri di calcolo della retribuzione media convenzionale da assumere come base di calcolo ai fini della contribuzione e del trattamento pensionistico statuendo espressamente che «Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 457/1972 per gli operai a tempo indeterminato».

Ne consegue che per la rilevazione del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli a tempo determinato occorre far riferimento all'apposito decreto ministeriale, che individua la media delle retribuzioni per le diverse qualifiche a livello di contrattazione provinciale, vigente al 30 ottobre dell'anno precedente, equiparan-

Inps - Messaggio 8 gennaio 2010, n. 503

Oggetto: Lavoratori agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione convenzionale e pensionabile

do in tal modo i termini di rilevazione della retribuzione media convenzionale tra i lavoratori agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato anche ai fini del computo dei trattamenti

pensionistici e della contribuzione.

Il medesimo articolo 2, al comma 153, statuisce altresì che: «L'articolo 63 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione delle retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali».

Tale ultima disposizione precisa, quindi, che il valore del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli rilevato per il 1995 ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, di cui al comma 6 dell'articolo 63 del Testo unico n. 151/2001, è il medesimo che deve essere utilizzato ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche.